REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXXI | BARI, 15 NOVEMBRE 2000 | N. 137

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.
Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.
Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.
Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.
Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c/c.p. n. 18785709**
Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.
Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.
L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione).
Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.**
Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.
LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNITÀ DELLA MURGIA BARESE NORD OVEST CORATO (Bari)
STATUTO DELLA COMUNITÀ
Pag. 6326

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNITÀ DELLA MURGIA BARESE NORD OVEST CORATO (Bari)

STATUTO DELLA COMUNITÀ

COMUNITÀ MONTANA DELLA MURGIA BARESE NORD OVEST

STATUTO

INDICE

Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1. Costituzione, denominazione sede della Comunità Montana
Art. 2. Finalità della Comunità Montana
Art. 3. Strumenti per l'attuazione dei fini istituzionali
Art. 4. Regolamenti

Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 5. Organi della Comunità Montana
Art. 6. Consiglio comunitario
Art. 7. Durata del Consiglio
Art. 8. Presidente del Consiglio
Art. 9. Presidenza e pubblicità delle sedute
Art. 10. Gruppi Consiliari
Art. 11. Sedute del Consiglio
Art. 12. Sessioni e convocazione delle sedute
Art. 13. Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio
Art. 14. Prerogative dei Consiglieri comunitari
Art. 15. Cessazione dalla carica di Consigliere comunitario e sostituzione
Art. 16. Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza del Consiglio
Art. 17. Commissioni Consiliari
Art. 18. Funzioni delle Commissioni
Art. 19. Conferenza Capigruppo
Art. 20. Conferenza dei Sindaci
Art. 21. Interpellanze, interrogazioni, mozioni e altri diritti dei Consiglieri
Art. 22. Composizione della Giunta Esecutiva
Art. 23. Elezione del Presidente della Comunità Montana e della Giunta Esecutiva
Art. 24. Funzioni della Giunta Esecutiva
Art. 25. Riunioni della Giunta Esecutiva
Art. 26. Decadenza e revoca della Giunta Esecutiva-mozione di sfiducia
Art. 27. Cessazione di singoli componenti della Giunta
Art. 28. Presidente della Comunità Montana
Art. 29. Funzioni del Presidente della Comunità Montana
Art. 30. Vice Presidente della Comunità Montana
Art. 31. Ineleggibilità e incompatibilità
Art. 32. Permessi e indennità
Art. 33. Revisione economico-finanziaria
Art. 34. Verbali e deliberazioni
Art. 35. Albo Pretorio

Titolo III
PARTECIPAZIONE

Art. 36. Criteri generali
Art. 37. Presentazione di istanze e osservazioni
Art. 38. Consultazioni della Provincia, dei Comuni e delle Organizzazioni Sociali

Titolo IV
RAPPORTI COI COMUNI ED ALTRI ENTI

Art. 39. Rapporti con i Comuni membri della Comunità Montana
Art. 40. Convenzioni

Titolo V
PIANI E PROGRAMMI DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 41. Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
Art. 42. Partecipazione alla pianificazione territoriale
Art. 43. Pareri
Art. 44. Progetti di interventi speciali

Titolo VI
AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 45. Principi e criteri direttivi per l'attività amministrativa
Art. 46. Accordi di programma
Art. 47. Uffici e Personale della comunità Montana
Art. 48. Segretario-Dirigente della Comunità Montana
Art. 49. Vice Segretario della Comunità Montana
Art. 50. Gestione dei Servizi Pubblici
Art. 51. Finanziamento della Comunità Montana
Art. 52. Demanio e patrimonio
Art. 53. Tesoreria
Art. 54. Controllo economico interno della gestione
Art. 55. Bilancio e contabilità

Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 56. Rinvio
Art. 57. Entrata in vigore dello Statuto

Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.
Costituzione, denominazione, sede della Comunità Montana

1. Tra i Comuni di Gravina in Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola e Toritto componenti la zona omogenea n. C1 di cui all'art. 3 della L.R. 24-02-1999 n. 12 è costituita la ''Comunità Montana della Murgia Barese Nord Ovest'' (in seguito chiamata soltanto Comunità Montana).

2. La Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comunità Montana della Murgia Barese Nord Ovest.

3. Lo stemma della Comunità Montana è descritto nell'allegato ''A'' al presente statuto, unitamente alla planimetria riprodotta indicante il territorio comunitario di estensione di Ha 42.047.

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Presidente può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma della Comunità Montana.

5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma della Comunità Montana per fini non istituzionali solo ove sussista un pubblico interesse.

Art. 2.
Finalità della Comunità Montana

1. La Comunità Montana ha per fine essenziale:

- la valorizzazione delle zone montane;
- l'esercizio associato delle funzioni comunali;
- le fusioni di quei Comuni associati che siano tra loro integrabili sulla base della realtà territoriale e dei rapporti economici e sociali intercorrenti, garantendo l'esistenza degli attuali Municipi, per migliorare i servizi ai cittadini.
- Essa si prefigge gli scopi indicati nelle leggi istitutive e, in particolare:

a) fornisce alla popolazione, riconoscendo il servizio che essa svolge a presidio del territorio, gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ammbiente montano e ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare che ne conseguono;

b) predispone, attua e partecipa a programmi e iniziative intesi alla difesa del suolo, alla protezione della natura e a dotare il territorio di infrastrutture e servizi civili atti a consentire migliori condizioni di vita e a promuovere la crescita culturale, sociale e civile della popolazione;

c) individua e incentiva le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziati della zona nell'intento di sviluppare e valorizzare le attività agrosilvo-pastorali, opera nei settori artigianale, commerciale, turistico e industriale, per il superamento degli squilibri esistenti;

d) tutela il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura locale e tradizionale, favorisce l'istruzione, la preparazione professionale e lo sviluppo culturale della popolazione.

2. La Comunità Montana è espressione democratica della popolazione residente; nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti nel territorio.

3. È di competenza della Comunità Montana l'attuazione degli interventi speciali per la montagna nei settori territoriale, economico, sociale e culturale di cui all'art. 1 L. n. 97/'94, finalizzati ad ovviare agli svantaggi naturali e permanenti insiti nei territori montani, in modo da assicurare permanenza e pari opportunità alle popolazioni residenti dal punto di vista ambientale, civile, economico e sociale, nonché l'attuazione degli interventi speciali demandati dall'Unione Europea.

Art. 3.
Strumenti per l'attuazione dei fini istituzionali

1. La Comunità Montana, anche riunita in consorzio con le altre Comunità Montane e/o con i Comuni montani con popolazione superiore a 40.000 abitanti già compresi in una Comunità Montana, armonizza e realizza i propri obiettivi attraverso la formulazione ed attuazione del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico, dei programmi stralcio operativi annuali ed attraverso le indicazioni urbanistiche concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale.

2. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali e nel quadro del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico, la Comunità Montana può:

a) assumere funzioni proprie delle Amministrazioni Comunali e della Provincia, su delega delle stesse e previa delibera di accettazione del Consiglio.

b) delegare di volta in volta ai Comuni membri, a loro Consorzio, a società con partecipazione pubblica e ad altri Enti operanti nel territorio della Comunità, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito delle rispettive competenze territoriali;

c) stipulare convenzioni con altri Enti o società a partecipazione pubblica operanti nel territorio della Comunità, nell'ambito e nel rispetto dei piani e dei programmi della Comunità stessa;

d) finanziare e partecipare ad iniziative dell'Amministrazione Provinciale, delle Comunità Montane e di Comuni o di Società con partecipazioni di capitale pubblico;

e) sostituire, nell'esecuzione di opere, gli Enti o persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

f) acquistare o prendere in affitto e gestire terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, pascoli, prati o riserve naturali ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 1102;

g) gestire gli interventi speciali per le zone rurali e/o svantaggiate stabiliti dall'Unione Europea, dalle leggi dello Stato e della Regione ed attuare gli interventi speciali per la montagna definiti dalla Regione ai sensi dell'art. 1 - comma 5 - L. n. 97/94.

Art. 4.
Regolamenti

1. La Comunità Montana disciplina la propria organizzazione e attività con appositi regolamenti adottati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, al fine di portare a conoscenza degli interessati l'entrata in vigore degli stessi e determinare il termine iniziale per l'eventuale impugnazione.

Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 5.
Organi della Comunità Montana

1. Sono organi della Comunità:

a) Il Consiglio quale organo rappresentativo;

b) La Giunta Esecutiva quale organo esecutivo;

c) Il Presidente il quale prende il nome di Presidente della Comunità Montana.

2. I membri del Consiglio assumono la qualifica di Consiglieri della Comunità, i membri della Giunta esecutiva quello di Assessori della Comunità Montana.

Art. 6
Consiglio comunitario

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo della Comunità Montana.

2. Il Consiglio comunitario è composto da tre rappresentanti per ciascun Comune membro eletti dai rispettivi Consigli comunali nel proprio seno.

3. Ciascun Comune può essere rappresentato dal Sindaco e da due Consiglieri comunali tutti eletti con il sistema del voto limitato, oppure da tre consiglieri eletti con il medesimo sistema.

4. Ciascun Consiglio comunale, ogni qualvolta viene rinnovato, entro e non oltre 45 giorni successivi all'insediamento del Consiglio stesso, provvede all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio comunitario. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati al Presidente della Comunità Montana che provvede all'insediamento del nuovo Consiglio comunitario una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno tre quarti dei componenti dello stesso.

5. Qualora al momento dell'insediamento non risultino espressi tutti i membri del Consiglio comunitario questo è successivamente integrato per iniziativa del Presidente della Comunità Montana, in seguito al ricevimento dei relativi atti da parte dei singoli Comuni.

6. I commi 4 e 5 del presente articolo si applicano anche nel caso di elezioni amministrative parziali, ai fini del rinnovo delle rappresentanze dei Comuni interessati dalle elezioni stesse.

7. I singoli membri del Consiglio Comunitario sono sostituiti in seguito a dimissioni, perdita della qualità di Consigliere comunale, morte, altre cause previste dalla legge.

8. Nel caso di scioglimento anticipato di un Consiglio comunale, anche per i motivi previsti dall'art. 39 Legge n. 142/'90 e s.m.i., i rappresentanti eletti dallo stesso nel Consiglio comunitario restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale rinnovato. In tal caso il Commissario governativo sostituisce ad ogni effetto il Sindaco, ove presente nel Consiglio comunitario.

9. Nei casi diversi da quelli di cui all'art. 39 Legge 142/'90 e s.m.i., il Commissario straordinario provvede con nomina da farsi tra gli eleggibili a Consigliere comunale, alla sostituzione di coloro che per lo scioglimento dei Consigli comunali sono decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richiede la qualità di Consigliere comunale, con sostituzione del Sindaco, ove presente nel Consiglio comunitario da parte dello stesso Commissario governativo.

10. Le persone così nominate durano in carica finché non vengono regolarmente sostituite dai rispettivi Consigli comunali.

11. La prima seduta del nuovo Consiglio comunitario è presieduta dal Consigliere più anziano di età fino alla elezione del Presidente del Consiglio comunitario o del Presidente della Comunità Montana.

12. Il Consiglio procede nella prima seduta, nell'ordine: alla convalida dell'elezione dei propri membri, all'elezione del Presidente del Consiglio comunitario, nonché all'elezione del Presidente della Comunità Montana e dei componenti della Giunta Esecutiva.

13. Il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti stabilisce contributi a carico dei Comuni membri per il finanziamento delle spese di gestione ordinaria in proporzione alla popolazione residente. Qualora la misura del contributo stabilita per l'anno in corso rimanga invariata anche per l'anno successivo, il Consiglio comunitario ne prende atto in sede di approvazione del bilancio di previsione.

14. Il regolamento determina, per quanto non previsto dal presente statuto, le norme per il funzionamento del Consiglio comunitario.

15. Il Consiglio comunitario esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 7
Durata del Consiglio

1. Il Consiglio comunitario ha la stessa durata dei

Consigli comunali, così come stabilito dalla legge in vigore all'atto dell'insediamento, e comunque dura in carica fino all'insediamento di quello successivo. Dalla data di insediamento del nuovo consiglio comunitario e fino alla data di elezione del Presidente della Comunità Montana, le funzioni di quest'ultimo sono svolte dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Consiglio comunitario viene rinnovato nella sua interezza qualora si proceda alla rielezione contestuale di oltre la metà dei Consigli dei Comuni che compongono la Comunità Montana.

3. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1 e nel caso di cui al comma 2 il Consiglio comunitario si scioglie e tutti i Consigli comunali dei Comuni facenti parte della Comunità Montana designano i propri rappresentanti secondo quanto previsto dal presente statuto.

4. Nel caso di consultazione elettorale parziale che non rientra nel caso di cui al comma 2, il Consiglio comunitario provvede alla proclamazione degli eletti nelle persone dei rappresentanti nominati dai Consigli comunali rinnovati e con atto ricognitivo, procede a ratificare la nuova composizione del Consiglio comunitario.

5. In caso di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio comunitario, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione della vacanza.

6. I Consiglieri dimissionari restano in carica sino alla nomina dei loro successori.

7. I Consiglieri decaduti cessano dalla carica entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 8
Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio comunitario può eleggere il Presidente del Consiglio con le stesse modalità di elezione del Presidente della Comunità Montana di cui al successivo art. 23 del presente statuto.

2. Il Consiglio comunitario elegge nella sua prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, il Presidente del Consiglio. L'elezione del Presidente del Consiglio deve comunque avvenire entro 60 giorni dalla data di convocazione del primo consiglio o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse al protocollo generale della Comunità Montana.

3. Per l'elezione del Presidente del Consiglio è richiesta la maggioranza dei due terzi nella prima votazione e della metà più uno nella seconda votazione dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

4. Il Presidente del Consiglio risulta eletto se riporta un numero di voti pari alla maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

5. Il Presidente del Consiglio dura in carica, di norma per la durata del Consiglio comunitario. Può essere rieletto consecutivamente una sola volta e comunque non può ricoprire la stessa carica per più di dieci anni. Per la cessazione della carica si applica quanto disposto dall'art. 26 del presente statuto. In particolare alla revoca il Consiglio comunitario può procedere per deliberazione anche su proposta di un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

6. Qualora il Consiglio comunitario non elegga il Presidente del Consiglio, le relative competenze vengono esercitate dal Presidente della Comunità Montana.

7. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede il Consiglio comunitario. Formula, previa intesa con il Presidente della Comunità Montana, l'ordine del giorno della seduta consiliare ed assicura lo svolgimento dei lavori nel rispetto delle leggi, dello statuto e del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunitario.

8. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio comunitario in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiede il Presidente o la Giunta esecutiva della Comunità Montana o un quinto dei Consiglieri comunitari, con arrotondamento per difetto, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste purché di competenza dell'organo consiliare. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio, vi provvede il Presidente della Comunità Montana.

9. Il Presidente del Consiglio comunitario garantisce e tutela le prerogative ed i diritti dell'assemblea consiliare e delle minoranze, nonché l'osservanza dei regolamenti.

10. Il Presidente del Consiglio partecipa a tutte le commissioni consiliari permanenti senza diritto di voto.

Art. 9
Presidenza e pubblicità delle sedute

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio.

2. La presidenza spetta al Consigliere più anziano di età in carica in caso di assenza o giustificato impedimento del Presidente del Consiglio comunitario.

3. Fino all'elezione degli organi della Comunità, il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere più anziano d'età.

4. Le sedute del Consiglio della Comunità Montana sono pubbliche.

5. Non sono ammesse sedute segrete, se non quando esse siano obbligatorie secondo le disposizioni di legge.

6. Chi presiede l'adunanza del Consiglio comunitario è investito dei potere discrezionale per mantenere l'ordine e garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità e la libertà delle discussioni e decisioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendolo risultare a verbale. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori.

Art. 10
Gruppi Consiliari

1. Tutti i Consiglieri debbono appartenere ad un gruppo composto da un numero di consiglieri non inferiore a 2 componenti il Consiglio. Qualora il Consigliere non appartenga ai gruppi politici rappresentanti a livello regionale o nazionale nel Consiglio può essere riconosciuto come gruppo indipendente.

2. I Consiglieri che non dichiarano di appartenere ad un gruppo costituiscono il gruppo misto, a capo del quale in mancanza di designazione è chiamato il Consigliere più anziano di età.

3. Entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio ciascun gruppo elegge il capogruppo e lo comunica per iscritto al Presidente del Consiglio comunitario.

4. Dell'avvenuta costituzione dei gruppi e dell'elezione dei rispettivi capigruppo è data comunicazione al Consiglio.

5. Fino alla elezione del capogruppo, le funzioni di capogruppo sono svolte dal Consigliere più anziano di età.

6. Le comunicazioni ai capigruppo di cui al comma 36 dell'art. 17 della legge 127/'97, sono effettuate presso il recapito dagli stessi indicato.

Art. 11
Sedute del Consiglio

1. Il Consiglio comunitario si riunisce almeno tre volte all'anno.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio comunitario che ne stabilisce la data, il luogo e gli argomenti all'ordine del giorno, previa intesa con il Presidente della Comunità Montana, salvo quanto previsto al precedente art. 8.

Art. 12
Sessioni e convocazione delle sedute

1. L'attività del Consiglio comunitario si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione del documento programmatico, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

3. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta mediante avviso di convocazione esposto all'Albo della Comunità Montana e dei Comuni ed inviato ai Consiglieri mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, o notificato almeno sei giorni prima, a cura del Comune di appartenenza ex art. 10 legge n. 265/'99.

4. In caso di urgenza tale termine è ridotto a 48 ore, su convocazione telegrafica o a mezzo fax al numero indicato dal Consigliere o con altre forme idonee.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

6. La seconda convocazione potrà aver luogo il giorno successivo o comunque non oltre 10 giorni dalla prima.

7. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio della Comunità Montana presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

8. Le sedute del Consiglio comunitario hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità Montana, salvo sia altrimenti disposto dal Presidente del Consiglio comunitario, nel qual caso viene dato avviso all'Albo Pretorio dei Comuni membri.

9. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

10. L'elenco degli oggetti da trattare nella seduta del Consiglio comunitario a cura del Segretario Generale deve essere pubblicato all'Albo Pretorio della Comunità Montana almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.

11. Tutte le proposte ricomprese nell'ordine del giorno, unitamente ai documenti necessari per essere esaminate, sono depositate presso la segreteria della Comunità Montana almeno tre giorni prima di ciascuna seduta.

12. Nei casi di urgenza, il deposito deve avvenire comunque prima delle 24 ore antecedenti il giorno dell'adunanza.

Art. 13
Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

2. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Ai fini della seconda convocazione la seduta di prima convocazione si considera deserta anche quando la mancanza del numero legale si verifichi in corso di seduta.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti salvo quanto altrimenti previsto dalla legge e dal presente Statuto. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata, salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge e salvo le nomine del presidente e della giunta e di rappresentanti in seno ad altri organi per cui si applica il principio dell'anzianità di età.

4. Le votazioni, quando non sia altrimenti disposto dalla legge o dal presente Statuto, avvengono per alzata di mano, salvo quando sia richiesto, a norma del regolamento, l'appello nominale.

5. La votazione segreta è obbligatoria in tutte le votazioni riguardanti persone, quando non sia altrimenti previsto dalla legge o dal presente Statuto.

6. La deliberazione non approvata o respinta non può nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione.

7. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti, coloro che si astengono e coloro che per qualsiasi motivo non partecipano alla votazione.

Art. 14
Prerogative dei Consiglieri comunitari

1. I Consiglieri comunitari rappresentano l'intero Consiglio senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri comunitari entrano nelle funzioni non appena adottata dal consiglio comunitario la deliberazione di convalida.

3. La posizione giuridica dei Consiglieri comunitari è stabilita dalla legge.

4. Ciascun Consigliere comunitario ha diritto di ottenere dagli Uffici della Comunità Montana tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del suo mandato, nonché l'elenco delle deliberazioni adottate dal Consiglio. Ciascun Consigliere è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

5. I Consiglieri comunitari hanno diritto di iniziative su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunitario. Il diritto di iniziativa si esercita sotto forma di proposta di deliberazione o di mozione, redatti dal Consigliere proponente.

6. L'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi 4 e 5 è disciplinato dal regolamento.

7. Il controllo eventuale di legittimità delle deliberazioni adottate dalla Giunta esecutiva viene esercitato ai sensi dell'art. 17 - comma 34 - legge n. 127/'97.

8. Le indennità, i permessi e le licenze spettanti ai Consiglieri comunitari per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dagli artt. 23 e 24 legge 3-8-1999 n. 265.

9. La Comunità Montana nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri comunitari, al Presidente ed ai componenti della Giunta esecutiva della Comunità Montana ed al Presidente del Consiglio comunitario che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con la Comunità Montana stessa e purché non emergano responsabilità a carico degli stessi.

Art. 15
Cessazione dalla carica di Consigliere comunitario e sostituzione

1. I membri del Consiglio comunitario cessano dalla loro carica per morte, dimissioni, decadenza, rimozione ai sensi dell'art. 40 Legge n. 142/'90 e s.m.i., perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, cessazione per qualsiasi motivo del mandato loro conferito dal Consiglio comunale o per altre cause previste dalla legge.

2. Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta al Sindaco del Comune di cui il Consigliere è rappresentante, al Presidente del Consiglio comunitario e al Presidente della Comunità Montana. Il Consigliere dimissionario resta in carica fino alla nomina e comunicazione del successore da parte dei Consiglio comunale alla Comunità Montana.

3. La decadenza del Consigliere comunitario si verifica per motivi di ineleggibilità ed incompatibilità sopravvenute o quando lo stesso non intervenga, senza giustificarne il motivo per iscritto al Presidente del Consiglio comunitario entro i dieci giorni dalla seduta, a tre sedute consecutive del Consiglio comunitario.

4. La decadenza è dichiarata dal Consiglio con voto palese su proposta del Presidente del Consiglio comunitario o del Presidente della Comunità Montana o su segnalazione di qualsiasi cittadino, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza ed esaminate le eventuali controdeduzioni. Nel caso di decadenza per motivi di ineleggibilità ed incompatibilità, il Consiglio invita il Consigliere a rimuovere la causa entro ulteriori dieci giorni, anche mediante l'esercizio del diritto di opzione per la carica che intende conservare. Qualora il Consigliere non vi provveda nel termine assegnato, il Consiglio con voto palese lo dichiara decaduto in via definitiva.

5. Il Consigliere decaduto cessa automaticamente dalla carica dalla data di esecutività dell'atto consiliare di dichiarazione definitiva della decadenza.

6. A cura del Presidente della Comunità Montana la dichiarazione di decadenza viene comunicata al Comune che ha deliberato la nomina per i provvedimenti di sostituzione.

7. Con la perdita per qualsiasi motivo della qualità di Consigliere comunale che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio comunitario, ogni membro del Consiglio comunitario cessa per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto dal Consiglio comunale del Comune interessato.

8. Il Consiglio comunale interessato provvede alla sostituzione dei Consiglieri cessati per i motivi di cui al comma 1 del presente articolo entro trenta giorni. Qualora il Consiglio comunale non ottemperi in detto termine, si provvederà ai sensi della normativa regionale sul controllo sostitutivo.

Art. 16
Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza del Consiglio

1. Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza del Consiglio spetta alla Giunta Esecutiva e a ciascuno dei Consiglieri che possono altresì proporre emendamenti.

2. Le proposte di deliberazioni presentate al Presidente del Consiglio comunitario sono da questi asse-

gnate alla Commissione Consiliare competente per l'esame preliminare.

3. Il Consiglio delibera, prescindendo dall'esame preliminare in commissione, quando ricorra una situazione d'urgenza accertata dal Consiglio stesso con votazione a maggioranza dei componenti ovvero quando la commissione non si sia espressa entro 10 giorni dalla trasmissione della richiesta.

Art. 17
Commissioni Consiliari

1. Sono costituite all'interno del Consiglio le Commissioni Permanenti:

1) Commissione per la programmazione socio-economica, il bilancio, gli affari generali, i servizi socio-assistenziali, pubblica istruzione e attività culturali;
2) Commissione per l'agricoltura, per l'ecologia, la forestazione e la viabilità minore, turismo, attività sportive e ricreative;
3) Commissione per i lavori pubblici, per l'assetto territoriale e l'urbanistica.

2. Il Consiglio comunitario con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati può costituire altre Commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia, di indagine, di inchiesta, di studio, fissandone la durata e la competenza, la composizione e i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori, con attribuzione della presidenza alle opposizioni.

3. Il Consiglio determina in 5 il numero dei componenti delle Commissioni permanenti che devono essere in rapporto proporzionale alla consistenza numerica di ciascun gruppo della maggioranza e della minoranza.

4. I membri della Giunta Esecutiva non possono far parte di commissioni permanenti.

5. I Consiglieri - possono partecipare con facoltà di parola, ma senza diritto di voto alle sedute delle commissioni di cui non fanno parte.

6. Ciascuna commissione elegge nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente senza distinzione di appartenenza a gruppo, che hanno il compito di dirigere e coordinare i lavori delle commissioni.

7. Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

8. Ai componenti le Commissioni consiliari permanenti si applicano le norme di cui alla legge n. 816/'85 e dell'art. 24 legge n. 265/'99.

9. È costituita, altresì, la Commissione permanente per l'adeguamento o modifica dello Statuto e per i regolamenti per l'organizzazione del Consiglio comunitario e il funzionamento delle commissioni consiliari. La commissione è presieduta da un rappresentante della opposizione consiliare. Il regolamento stabilisce la composizione della commissione ed il funzionamento.

Art. 18
Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti esaminano preventivamente i progetti di delibera consiliare e svolgono ogni attività preparatoria in ordine ai provvedimenti di competenza consiliare, in collaborazione con la Giunta esecutiva. Il Presidente e gli altri membri della Giunta esecutiva hanno diritto di partecipare alle sedute delle commissioni e sono tenuti a partecipare, ove richiesti dalle commissioni medesime.

2. Nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni le commissioni hanno facoltà di chiedere agli uffici della Comunità e agli Enti o aziende da essa dipendenti, l'esibizione di atti e documenti inerenti alla materia di cui trattano, a tali richieste non può essere opposto il segreto d'ufficio.

3. Le Commissioni, d'intesa con la Giunta esecutiva si avvalgono della collaborazione degli uffici della Comunità Montana.

4. Qualora un progetto di delibera sia approvato all'unanimità dai componenti della commissione, la relativa proposta è sottoposta dal Presidente del Consiglio comunitario al voto del Consiglio senza che si proceda a discussione, a meno che questa sia richiesta dalla Giunta esecutiva e da 1/5 dei componenti del Consiglio.

Art. 19
Conferenza Capigruppo

1. Per il migliore esercizio delle funzioni del Consiglio comunitario è istituita la Conferenza dei Capigruppo presieduta dal Presidente del Consiglio comunitario.

2. La conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio comunitario ed è composta da tutti i Capi dei gruppi consiliari costituiti nell'ambito del Consiglio comunitario.

3. La Conferenza dei Capigruppo svolge attività di programmazione dei lavori consiliari per un più agevole svolgimento degli stessi ed esamina ogni questione che il Presidente del Consiglio comunitario o il Presidente della Comunità Montana intendono sottoporre.

4. Le modalità di funzionamento della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

5. Ai capigruppo si applica l'art. 24 legge n. 265/'99 e la legge n. 816/'85.

Art. 20
Conferenza dei Sindaci

1. La Comunità Montana, d'intesa con i Comuni membri, promuove la costituzione della Conferenza dei Sindaci quale organismo di consultazione e di raccordo tra l'attività dei Comuni e quella della Comunità Montana.

2. La Conferenza dei Sindaci quale organismo di consultazione e di raccordo tra l'attività dei Comuni e

quella della Comunità Montana si riunisce almeno una volta all'anno.

Art. 21
Interpellanze, interrogazioni, mozioni e altri diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere può presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni al Presidente della Comunità Montana con richiesta di risposta scritta od orale.

2. Alle interpellanze che richiedono risposta orale, la risposta deve essere data nella prima seduta consiliare successiva alla presentazione, purché questa sia avvenuta antecedentemente alla conferenza dei capigruppo.

3. Devono essere discusse, seduta stante, le mozioni relative ad argomenti all'ordine del giorno della seduta; ciascun Consigliere ha diritto di presentare tali mozioni.

4. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana e dagli Enti o aziende da essa dipendenti, notizie, informazioni e dati utili all'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento.

Art. 22
Composizione della Giunta Esecutiva

1. La Giunta esecutiva della Comunità Montana è composta dal Presidente e da sei membri eletti dal Consiglio comunitario nel proprio seno.

2. Possono essere eletti quali membri della Giunta esecutiva anche cittadini esterni al Consiglio della Comunità Montana purché rivestano la carica di sindaco, consigliere comunale e assessore comunale di uno dei Comuni membri facenti parte della Comunità Montana.

3. La Giunta esecutiva dura in carica per la durata del Consiglio.

4. Non possono, in ogni caso, far parte contemporaneamente ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, coniugi affini di primo e secondo grado.

5. Il Presidente può delegare agli Assessori proprie attribuzioni, che attengano a materie definite ed omogenee. Il Presidente comunica al primo Consiglio utile le attribuzioni conferite ai singoli assessori.

6. L'Assessore indicato a svolgere le funzioni vicarie del Presidente assume la qualifica di Vice-Presidente della Comunità Montana.

Art. 23
Elezione del Presidente della Comunità Montana e della Giunta Esecutiva

1. Il Presidente della Comunità Montana ed i componenti della Giunta esecutiva sono eletti dal Consiglio nella sua prima seduta subito dopo la convalida dei rappresentanti dei Comuni e l'elezione del Presidente del Consiglio comunitario. L'elezione avviene con votazioni distinte.

2. Tali elezioni devono avvenire, comunque, entro 60 giorni dalla data di convocazione del primo Consiglio o dalla data in cui si è verificata la vacanza o in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana e depositato almeno tre giorni prima presso la Segreteria della Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente della Comunità Montana e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei voti espressi dai Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, a tal fine vengono indette due votazioni, da tenersi nella medesima seduta. La prima votazione è valida purché abbiano partecipato i due terzi dei Consiglieri in carica. La seconda votazione è valida purché abbia partecipato la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora dopo le 2 votazioni fatte nella stessa seduta non si raggiunga la maggioranza assoluta richiesta, l'elezione avverrà in altra seduta da tenersi entro il termine massimo di cui al precedente comma 2, con le medesime modalità. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio è sciolto. A tal fine il Segretario Generale ne riferisce al Prefetto che provvede alla nomina di un Commissario con poteri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunitario.

5. Il Presidente e la Giunta risultano eletti se riportano un numero di voti pari alla maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. L'elezione del Presidente e della Giunta comporta l'approvazione del documento programmatico.

6. Le dimissioni del Presidente o di oltre metà dei componenti della Giunta esecutiva comportano la decadenza dell'intera Giunta esecutiva. La decadenza ha effetto dalla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta esecutiva.

7. Le dimissioni sono presentate per iscritto al protocollo generale della Comunità Montana.

8. Il Presidente e la Giunta esecutiva durano comunque in carica sino a quando non sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

9. Il Presidente e i membri della Giunta possono essere rieletti consecutivamente una sola volta e comunque non possono ricoprire la stessa carica per più di dieci anni.

Art. 24
Funzioni della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva svolge le proprie funzioni collegialmente.

2. La Giunta Esecutiva svolge attività propulsiva dell'attività dell'Ente mediante impulso ai lavori del Consiglio ed attività di indirizzo mediante direttive al Segretario-dirigente. Attua gli indirizzi generali dei

Consiglio e compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Presidente, del Segretario-dirigente e dei Funzionari.

3. In armonia con le decisioni fondamentali assunte dal Consiglio e fatte salve le competenze del Segretario-dirigente, alla Giunta esecutiva spetta:

- proporre al Consiglio i regolamenti, proporre i bilanci preventivi con le relative relazioni previsionali e programmatiche e i consuntivi da sottoporre al Consiglio;
- proporre le variazione di bilancio da sottoporre al Consiglio e procedere alla loro approvazione nei casi e con le modalità previste dalla legge;
- approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità al Segretario-dirigente e ai responsabili di Servizio;
- deliberare l'approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) e sue variazioni;
- proporre il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico, i programmi pluriennali di spese ed interventi ed i programmi operativi annuali di esecuzione;
- approvare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- approvare i progetti previsti espressamente in atti fondamentali;
- esprimere pareri obbligatori in materia urbanistica e su eventuali richieste di finanziamento;
- nominare il Segretario-dirigente dell'Ente, previo espletamento concorso pubblico o negli altri modi previsti dalla legge;
- incarichi professionali ''intuitu personae'' a legali e tecnici, nomine, designazioni alla Giunta attribuite da specifiche disposizioni ex art. 3 - comma 1 - d.lgs. n. 29/'93 e s.m.i., e approvare gli accordi di contrattazione decentrata.

Art. 25
Riunioni della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva della Comunità Montana si riunisce di norma ogni 15 giorni preferibilmente in data periodica fissa.

1. Può riunirsi inoltre su convocazione del Presidente della Comunità ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario e lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.

4. La Giunta Esecutiva è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Le riunioni della Giunta esecutiva non sono pubbliche.

6. La Giunta nei casi di urgenza può essere convocata dal Presidente per le vie brevi anche nella stessa giornata in cui si deve svolgere la seduta.

7. Il Presidente della Comunità Montana fissa gli argomenti all'ordine del giorno, dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

8. Le votazioni sono di norma palesi, tranne il caso in cui si tratti di deliberare su persone.

9. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.

10. Il Segretario Generale-Dirigente della Comunità Montana partecipa alle riunioni della Giunta esecutiva, redige le deliberazioni assunte e le sottoscrive unitamente a chi presiede la seduta. Le deliberazioni devono riportare in ogni caso i nomi degli astenuti e dei contrari in sede di votazione.

11. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite da apposito regolamento.

12. Hanno diritto di proposta alla Giunta il Presidente della Comunità Montana, gli Assessori, il Segretario Generale- Dirigente, i funzionari ed i responsabili degli Uffici e Servizi. La capacità propositiva del Segretario Generale e dei funzionari e responsabili degli uffici e servizi è limitata alle materie e alle attività affidate alla loro responsabilità gestionale.

Art. 26
Decadenza e revoca della Giunta Esecutiva-mozione di sfiducia

1. Il Presidente della Comunità Montana e la Giunta Esecutiva cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva per appello nominale, con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La mozione è sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta Esecutiva, contiene la proposta di nuove linee politico- amministrative, di un nuovo Presidente della Comunità Montana e di una nuova Giunta Esecutiva.

3. La mozione è messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione di Consiglio, il Segretario Generale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa, diffida al Presidente della Comunità Montana.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

5. Ogni altro tipo di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, della Giunta Esecutiva, di singoli Assessori è inammissibile.

Art. 27
Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. I singoli Assessori cessano dalla carica per:

A. dimissioni;
B. decadenza;

C. revoca;
D. perdita della qualità di Consigliere comunitario;
E. cessazione dalla carica di Consigliere comunale;
F. cessazione dalla carica di Assessore comunale;
G. cessazione dalla carica di Sindaco;
H. rimozione ai sensi dell'art. 40 legge n. 142/'90 e s.m.i.

I singoli assessori restano comunque in carica fino alla nomina dei loro sostituti, eccetto i casi contemplati alle lett. E - F - G.

2. Le dimissioni di uno o più assessori in numero inferiore alla metà sono presentate per iscritto al Segretario Generale e acquisite al protocollo della Comunità Montana. L'Assessore dimissionario resta in carica fino alla surroga. Il Consiglio comunitario è convocato entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni per la relativa sostituzione. Le dimissioni sono irrevocabili.

3. La decadenza dalla carica di assessore avviene per le seguenti cause:

1) accertamento di una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere della Comunità Montana;

2) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di membro della Giunta;

3) assenza, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive della Giunta;

4) accertamento delle cause previste dall'art. 15 legge 19-03- 1990 n. 55 e s.m.i.;

5) altri casi previsti dalla legge.

4. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunitario con le medesime procedure e modalità di cui all'art. 15 del presente statuto.

5. Il singolo assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio comunitario su motivata proposta scritta del Presidente della Comunità Montana. La seduta consiliare è pubblica e deve aver luogo decorso il termine di 15 giorni dalla comunicazione della proposta di revoca all'interessato. Per la validità della votazione, espressa a scrutinio segreto, occorre la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

6. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio comunitario nella prima seduta utile su proposta del Presidente della Comunità Montana.

7. Il Presidente della Comunità Montana e gli Assessori revocati possono essere rieletti nelle rispettive cariche anche nella nuova Giunta esecutiva.

8. L'assessore rimosso, revocato o decaduto, cessa dalla carica con effetto dalla conoscenza del provvedimento di rimozione o dell'atto di revoca o decadenza, reso esecutivo.

Art. 28
Presidente della Comunità Montana

1. Il Presidente rappresenta la Comunità Montana, convoca e presiede la Giunta esecutiva, esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il Presidente provvede ad effettuare le nomine di competenza consiliare qualora il Consiglio comunitario non vi provveda nel prescritto termine. Dette nomine devono essere effettuate dal Presidente entro il termine massimo di 15 giorni, sentita la conferenza dei capigruppo nell'ambito di un rapporto di leale collaborazione con il consiglio comunitario ed anche al fine di tutelare i diritti della minoranza, che dovrà comunque essere rappresentata nei casi ne corra l'obbligo.

3. In caso di cessazione del Presidente, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente e si provvede al rinnovo integrale della Giunta, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della cessazione. Il Presidente può ritirare le dimissioni entro e non oltre venti giorni dalla loro presentazione al Segretario Generale. Decorso tale termine le dimissioni diventano irrevocabili.

4. Il Presidente dura in carica per un periodo di cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

5. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 29
Funzioni del Presidente della Comunità Montana

1. Il Presidente svolge le funzioni di rappresentanza, sovrintendenza, impulso, direzione e coordinamento, ed in particolare:

a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
b) rappresenta l'Ente in giudizio nella qualità di attore e convenuto;
c) rappresenta la Comunità Montana nell'assemblea dei consorzi a cui la stesso partecipa;
d) sovrintende all'attività amministrativa, sia per le funzioni proprie che delegate, impartendo al Segretario-Dirigente gli indirizzi funzionali per la gestione degli uffici e dei servizi e verificando la rispondenza dei risultati;
e) promuove per il tramite del Segretario indagini e verifiche amministrative, sull'intera attività dell'Ente;
f) vieta e rinvia l'accesso agli atti dell'Amministrazione, secondo le modalità e termini previsti dal presente statuto e dal regolamento;
g) sottoscrive gli atti di natura discrezionale e non collegiale, che il presente statuto ed i regolamenti non riservino al Segretario-Dirigente ed ai funzionari;
h) convoca e presiede la Giunta stabilendo gli argomenti da trattare;
i) dirige l'attività della Giunta, assicurandone la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio comunitario;
j) assume iniziative atte ad assicurare che aziende

speciali, istituzioni, società appartenenti alla Comunità Montana svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

k) promuove la Conferenza dei Servizi, nonché gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

l) può intervenire nelle Commissioni consiliari;

m) nomina i rappresentanti della Comunità Montana presso aziende ed istituzioni, quando il Consiglio non provveda entro 45 giorni dalla scadenza del precedente incarico, sentiti i capigruppo consiliari;

n) propone la revoca di singoli componenti della Giunta esecutiva o la loro sostituzione, in quanto dimissionati o cessati per altre cause;

o) fornisce chiarimenti all'organo di controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunitario;

p) promuove la Conferenza dei Sindaci, dei Capigruppo e di Presidenti delle Commissioni consiliari.

2. Il Presidente esercita il potere di ordinanza nelle materie e nei modi previsti dalla legge.

3. Il Presidente esercita, altresì, le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

4. Il Presidente può delegare proprie attribuzioni che attengano a materie definite ed omogenee, a singoli componenti della Giunta. Può, altresì, delegare a singoli consiglieri specifici affari, dandone comunicazione ai Capigruppo consiliari.

Art. 30
Vice Presidente della Comunità Montana

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge o di cessazione di cui all'art. 26 del presente statuto.

Art. 31
Ineleggibilità e incompatibilità

1. Ai componenti gli organi della Comunità Montana si applicano le ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.

2. In tutti i casi in cui si verifica incompatibilità di cariche, l'opzione deve essere esercitata entro 30 giorni dal verificarsi della causa d'incompatibilità.

3. In mancanza di opzione da parte dell'interessato, il Consiglio dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito della Comunità.

4. Al Presidente, nonché agli Assessori e ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Comunità Montana.

5. La constatazione della ineleggibilità ed incompatibilità dei componenti del Consiglio comunitario spetta al Consiglio stesso, secondo le procedure previste dal presente statuto.

Art. 32
Permessi e indennità

1. Si applicano le norme della legge n. 142/'90 e s.m.i. e della legge n. 265/'99 che regolano le aspettative, i permessi, le indennità ed i rimborsi spettanti al Presidente, ai membri della Giunta Esecutiva e del Consiglio della Comunità Montana.

2. Spetta al Consiglio e alla Giunta con apposito atto deliberativo stabilire rispettivamente la misura dei gettoni di presenza e dell'indennità nell'ambito dei limiti stabiliti dalla legge n. 142/'90 e s.m.i. e della legge n. 265/'99.

Art. 33
Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio nomina a maggioranza dei componenti assegnati, il Revisore dei Conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il Revisore dei Conti è scelto fra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui all'art. 57 - comma 2 - lett. a), b) e c) della legge n. 142/'90 e s.m.i. e di cui all'art. 100 - comma 2 - lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 77/'95 e s.m.i..

3. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza e può essere confermato una sola volta.

4. Il Revisore dei Conti, nei modi e con le facoltà e i doveri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento:

a) collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;

c) attesta la corrispondenza dei rendiconto alle risultanze di gestione dell'Ente;

d) redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di bilancio;

e) esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. La legge ed il regolamento di contabilità dettano le ulteriori norme in merito alla incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di revisore, alla cessazione dell'incarico, ai limiti all'affidamento degli incarichi, alle ulteriori funzioni e al compenso da corrispondere.

Art. 34
Verbali e deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario. Essi debbono indicare i consiglieri intervenuti nella discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Nei processi verbali le dichiarazioni dei Consiglieri saranno sinteticamente riassunte a cura del Segretario.

3. Nel caso di richiesta di messa a verbale della propria dichiarazione, il Consigliere la deve consegnare per iscritto al Segretario prima del termine della seduta consiliare.

4. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Esecutiva sono firmate dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario-dirigente.

5. I tempi e le modalità di pubblicazione sono stabiliti dalla legge.

6. Il regolamento stabilisce le modalità di approvazione del verbale e l'inserimento in esso di rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri e stabilisce le modalità secondo cui il verbale può darsi per letto.

Art. 35
Albo Pretorio

1. La Comunità Montana ha un albo pretorio ubicato ove hanno sede gli uffici della Segreteria Generale, per la pubblicazione delle deliberazioni, degli avvisi, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. L'albo pretorio è situato in luogo accessibile al pubblico durante il normale orario di apertura degli uffici.

3. Tutte le deliberazioni Consiliari e della Giunta Esecutiva, i decreti del Presidente e dei Segretario sono pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Titolo III
PARTECIPAZIONE

Art. 36
Criteri generali

1. La Comunità Montana adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri fini, acquisisce l'espressione delle opinioni e dei legittimi interessi dei cittadini e delle forze sociali, ne sollecita la collaborazione in sede di preparazione delle proprie decisioni e formulazione dei piani; attua iniziative per illustrare il contenuto e la motivazione delle proprie scelte; garantisce la pubblicità dei propri atti, valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione, dei cittadini all'Amministrazione comunitaria.

Art. 37
Presentazione di istanze e osservazioni

1. Ciascun Consiglio Comunale dei Comuni appartenenti alla Comunità, il Consiglio Provinciale e la Giunta Provinciale, gli Enti Pubblici, le Associazioni e i cittadini comunque operanti nel territorio della Comunità, possono presentare alla Comunità Montana istanze e osservazioni scritte su questioni di interesse collettivo e di competenza della Comunità Montana.

2. Le istanze e le osservazioni di cui al primo comma sono trasmesse alla Commissione competente e alla Giunta esecutiva. Delle osservazioni viene fatta adeguata menzione nella relazione al Consiglio.

3. I presentatori delle istanze od osservazioni di cui al primo comma possono essere sentiti dalla commissione competente. Il regolamento ne disciplina le procedure, i termini e le modalità.

Art. 39
Consultazioni della Provincia, dei Comuni e delle Organizzazioni sociali

1. Gli organi della Comunità e le commissioni possono promuovere il confronto e consultare anche singolarmente l'Amministrazione Provinciale, i Comuni membri, Enti, Organizzazioni sindacati e di categoria, altre associazioni ed esperti.

2. I Comuni e le Organizzazioni sindacali e di categoria possono essere invitati a tali consultazioni in fase di elaborazione degli indirizzi della Comunità e in particolare nella preparazione dei piani, dei programmi e del bilancio di previsione.

3. Gli Enti e le Associazioni di cui al primo comma possono chiedere che loro rappresentanti siano uditi dagli Organi della Comunità.

Titolo IV
RAPPORTI COI COMUNI ED ALTRI ENTI

Art. 39
Rapporti coi Comuni membri della Comunità Montana

1. Allo scopo di garantire la reciproca informazione, la Comunità Montana invia copia degli avvisi di convocazione del Consiglio e l'elenco delle delibere adottate dal Consiglio ai Comuni membri, che provvedono ad esporli al loro Albo pretorio.

2. La Comunità Montana invita i Comuni a trasmettere copia degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

3. I Sindaci dei Comuni specificatamente interessati a delibere in discussione, o loro delegati, possono esprimere in proposito gli orientamenti dei rispettivi Consigli Comunali.

Art. 40
Convenzioni

1. La Comunità Montana può istituire servizi tecnici e di carattere strumentale usufruibili dalle amministrazioni dei Comuni membri, regolando con apposita convenzione gli eventuali rapporti economici.

2. Essa può delegare, di volta in volta, l'esecuzione di opere e di interventi ai Comuni membri o ad altri Enti pubblici operanti nel territorio della Comunità, previa loro accettazione stipulando specifiche convenzioni.

3. Per l'espletamento dei propri fini istituzionali, la

Comunità Montana può avvalersi, in base a delibere della Giunta e previ accordi con gli Enti interessati, anche degli uffici periferici della Regione e degli uffici dei Comuni membri e di altri Enti pubblici.

Titolo V
PIANI E PROGRAMMI DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 41
Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. Per l'elaborazione del progetto di piano pluriennale di sviluppo socio-economico la Giunta Esecutiva acquisisce le proposte dei Comuni facenti parte della Comunità, convocando allo scopo incontri collegiali con i Sindaci.

2. Il Piano di sviluppo socio-economico, dopo l'adozione da parte del Consiglio è depositato a disposizione del pubblico per un periodo di 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di adozione.

3. Del luogo del deposito è data notizia nella deliberazione di adozione del piano. Il piano di sviluppo socio-economico adottato dal Consiglio è trasmesso per la pubblicazione per trenta giorni anche ai Comuni della Comunità che, entro 60 giorni dal ricevimento, fanno pervenire le proprie osservazioni. Tutte le osservazioni sono esaminate dal Consiglio per apportare eventuali modifiche al piano. Quest'ultimo, infine, viene trasmesso alla Provincia per l'approvazione.

Art. 42
Partecipazione alla pianificazione territoriale

1. Per la formulazione delle indicazioni urbanistiche previste dall'art. 25 della legge regionale 24 Febbraio 1999, n. 12, la Giunta esecutiva acquisisce le proposte dei Comuni appartenenti alla Comunità.

2. Le indicazioni urbanistiche adottate dal Consiglio sono trasmesse ai Comuni appartenenti alla Comunità. Entro i 60 giorni successivi al ricevimento i Comuni presentano le proprie osservazioni alla Giunta esecutiva che le trasmette alla Provincia unitamente alle indicazioni urbanistiche adottate.

Art. 43
Pareri

1. I pareri che vengono richiesti alla Comunità Montana in base alla legislazione vigente sono espressi dalla Giunta esecutiva entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 44
Progetti di interventi speciali

1. La Comunità Montana presenta direttamente alla Giunta Regionale ''Progetti di interventi speciali'' in coerenza con gli obiettivi dell'art. 1 - comma 4 - legge n. 97/'94, della legge 3-8-1999 n. 265 e della legge regionale n. 12/'99.

2. Alla realizzazione dei progetti di interventi speciali possono concorrere altri enti e privati interessati alla promozione socio-economica della zona montana.

3. I rapporti e gli impegni per la realizzazione di progetti per interventi speciali, qualora concorrano più soggetti al finanziamento, sono regolati da apposite convenzioni stipulate tra le parti.

4. L'ammissibilità e la priorità dei progetti di interventi speciali al finanziamento o al cofinanziamento e la misura dell'intervento, anche nelle more dell'approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, sono determinate dalla Giunta Regionale su proposta della Consulta Permanente Regione- Enti Locali Montani di cui all'art. 26 legge regionale n. 12/'99, tenendo conto della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento e dei benefici ambientali che ne derivano.

Titolo VI
AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 45
Principi e criteri direttivi per l'attività amministrativa

1. La Comunità Montana informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, spettanti al Segretario-dirigente ed ai Funzionari responsabili di servizio.

2. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi e la dotazione organizzativa dell'Ente sono stabiliti dal regolamento di organizzazione in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. La struttura organizzativa della Comunità Montana è articolata in aree funzionali ed in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie come disposto dall'apposito regolamento di organizzazione. L'organizzazione prevede uffici periferici ove ubicare uffici e servizi della Comunità Montana anche in vista del trasferimento in favore delle Comunità Montane delle funzioni in materia di agricoltura forestazione e difesa del suolo in attuazione dell'art. 4 - commi 1 e 5 - L. 15-03-1997 n. 59, dell'art. 6 - commi 2 e 5 L.R. n. 12/'99, dell'art. 3 - commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 112/'98, nonché della L.R. 02-04-1998 n. 11.

4. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa, in ciascun settore e di verificarne il conseguimento, al Segretario-dirigente e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più ope-

rativi, e la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria secondo principi di responsabilità e professionalità.

5. La Comunità Montana recepisce ed applica i contratti collettivi nazionali e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati integrativi ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 46
Accordi di programma

1. Gli accordi di programma per interventi di competenza prevalente della Comunità Montana sono promossi dal Presidente della Comunità Montana.

2. La stipulazione degli accordi è deliberata dal Consiglio e dalla Giunta Esecutiva secondo le rispettive competenze.

Art. 47
Uffici e Personale
della Comunità Montana

1. Il personale dipendente della Comunità Montana è assunto mediante pubblico concorso, e negli altri modi previsti dalla legge e dal regolamento.

2. Il trattamento economico, lo stato giuridico e l'ordinamento del personale sono disciplinati da apposito regolamento e vengono determinati a norma delle disposizioni previste per il personale degli Enti Locali dalle leggi vigenti e dai C.C.N.L. del comparto EE.LL.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina:

a) l'individuazione delle aree funzionali e la loro organizzazione;
b) la dotazione organica del personale;
c) le modalità di esercizio delle attribuzioni e dei compiti gestionali attribuiti dalla legge al Segretario-Dirigente e ai Funzionari responsabili per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi della Comunità Montana;
d) le procedure per l'assunzione del personale;
e) il procedimento disciplinare.

4. La Comunità Montana promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

5. La Comunità Montana garantisce al proprio personale l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

Art. 48
Segretario-Dirigente della Comunità Montana

1. Il Segretario-Dirigente titolare è assunto mediante concorso pubblico.

2. Il Segretario-Dirigente apicale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei funzionari responsabili coordinandone l'attività. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e ne ha la direzione amministrativa e gestionale complessiva. Cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta esecutiva e ne assicura l'esecuzione. È responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni. Provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta esecutiva e ne redige i verbali. Formula, su richiesta, i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta e al Presidente della Comunità Montana. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale del Comitato Regionale di Controllo.

3. In particolare, ai sensi dell'art. 51 legge n. 142/'90 e s.m.i. e degli artt. 20 e 21 L.R. n. 12/'99 nello svolgimento della sua funzione di organo di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa il Segretario-dirigente:

– cura ed ha la responsabilità dei procedimenti di gara e di concorso e presiede le relative commissioni;
– rilascia le attestazioni e certificazioni;
– emette le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
– adotta gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
– provvede alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
– stipula i contratti;
– assume gli atti di amministrazione e gestione del personale ed i provvedimenti relativi ai dipendenti dell'Ente, ivi compresi i provvedimenti disciplinari nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
– predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi;
– formula i criteri generali di organizzazione degli Uffici e dei Servizi secondo la disciplina in materia e le direttive del Presidente, definendo in particolare l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro;
– compie ogni altro atto di gestione, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non sia riservato dalla legge o dal presente statuto alla competenza degli organi collegiali o del Presidente della Comunità Montana;
– è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione;
– roga i contratti nell'esclusivo interesse dell'Ente ai sensi dell'art. 89 R.D. n. 383/1934 e della legge n. 142/'90 e s.m.i.

4. Il Segretario-dirigente per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale delle strutture, dei servizi e del personale dell'Ente che da lui dipende.

5. In caso di assenza o impedimento del Segretario-Dirigente le sue funzioni sono svolte dal Vice-Segretario dell'Ente.

Art. 49
Vice Segretario della Comunità Montana

1. La dotazione organica del personale dell'Ente

prevede un Vice-Segretario individuato in uno dei funzionari di Cat. D dell'Ente. Il Vice-Segretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni Organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 50
Gestione dei Servizi Pubblici

1. La Comunità Montana può gestire i pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia;
b) in concessione a terzi;
c) a mezzo di azienda speciale;
d) a mezzo di istituzione;
e) mediante la costituzione di società per azioni con propria partecipazione.

2. L'assunzione di pubblici servizi è deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio. Con le stesse modalità si procede alla soppressione dei servizi assunti od alla modificazione della forma di gestione.

3. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio, fuori dal proprio seno, fira cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità e per la compatibilità alla carica di Consigliere comunale, presentino requisiti di professionalità e provata competenza amministrativa. Gli stessi possono essere revocati, su proposta del Presidente, o di un terzo dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. I modi di organizzazione dei servizi sono fissati da apposito regolamento che deve prevedere le forme per l'informazione degli utenti sui loro diritti nonché l'istituzione di organismi per la partecipazione degli utenti alla gestione.

Art. 51
Finanziamento della Comunità Montana

1. Al finanziamento della Comunità Montana si provvede con le entrate provenienti:
a) dalle assegnazioni alla Comunità Montana medesima da parte della Unione Europea, dello Stato, della Regione o di altri Enti;
b) da contributo annuo dei Comuni membri della Comunità Montana nella misura fissata dal Consiglio;
c) da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni, contributi ecc.;
d) dalle rendite patrimoniali e proventi da servizi;
e) dalle entrate dipendenti da eventuali deleghe da parte degli enti di cui all'art. 3;
f) da altre eventuali entrate ordinarie e straordinarie.

2. La Comunità Montana indirizza e coordina l'utilizzo di tutti i fondi destinati dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici o comunque altrimenti disponibili per la gestione dei servizi e per fini di sviluppo della Comunità Montana.

Art. 52
Demanio e patrimonio

1. La Comunità Montana ha un proprio demanio e patrimonio.

2. Dei beni della Comunità Montana sono redatti gli inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

3. L'economo cura la corretta tenuta degli inventari e la conservazione della documentazione relativa ai beni dell'Ente.

4. La Giunta esecutiva delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni.

Art. 53
Tesoreria

1. La Comunità Montana ha un proprio servizio di tesoreria disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera, affidato ad un Istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/'93.

Art. 54
Controllo economico interno della gestione

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico- finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le impostazioni concettuali e tecniche, nonché le modalità di attuazione del controllo economico della gestione sono stabilite dal regolamento di contabilità.

3. Il controllo economico interno della gestione viene attuato a partire dall'inizio dell'esercizio in cui ha trovato piena applicazione la rilevazione economico-finanziaria della gestione.

Art. 54
Bilancio e contabilità

1. La finanza e la contabilità della Comunità Montana sono regolate, oltre che dalle leggi specifiche per la Comunità Montana, dalle disposizioni vigenti per i Comuni, in quanto applicabili, facendo a tal fine riferimento al Comune della Comunità Montana che conta il maggior numero di abitanti ex art. 7 - comma 4 - D.L. n. 318/'86 convertito con modificazioni in legge n. 488/'86.

2. Le norme relative alla contabilità generale sono determinate da apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.

Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 56
Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel

presente statuto, si applicano le norme di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142 e s.m.i., alla legge 31-01-1994 n. 97, alla legge regionale n. 12/'99, alla legge 3-8-1999 n. 265 e le altre disposizioni normative anche previste per i Comuni, per quanto compatibili.

Art. 57
Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio della Comunità Montana, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta e lo Statuto è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie che sono deliberate dal Consiglio comunitario su iniziativa della Giunta esecutiva, del Presidente del Consiglio comunitario, del Presidente della Comunità Montana e di ciascun consigliere.

3. Lo Statuto della Comunità Montana, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed affisso all'albo della Comunità Montana per 30 giorni consecutivi.

4. Lo Statuto entra in vigore il 30º giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

5. Il presente statuto è stato approvato dal Consiglio comunitario con atto n. 15 del 09-06-2000. La Sezione di Bari del CO.RE.CO. con provvedimento adottato nella seduta del 09-08-2000 prot. n. 2582/18/8 ha deciso:

''Annullamento parziale dei provvedimenti in oggetto, limitatamente al - 2º comma - dell'art. 1 dello Statuto per violazione di legge **e prende atto per la restante parte**, attesi i chiarimenti forniti

Comunità Montana Murgia Barese Nord Ovest

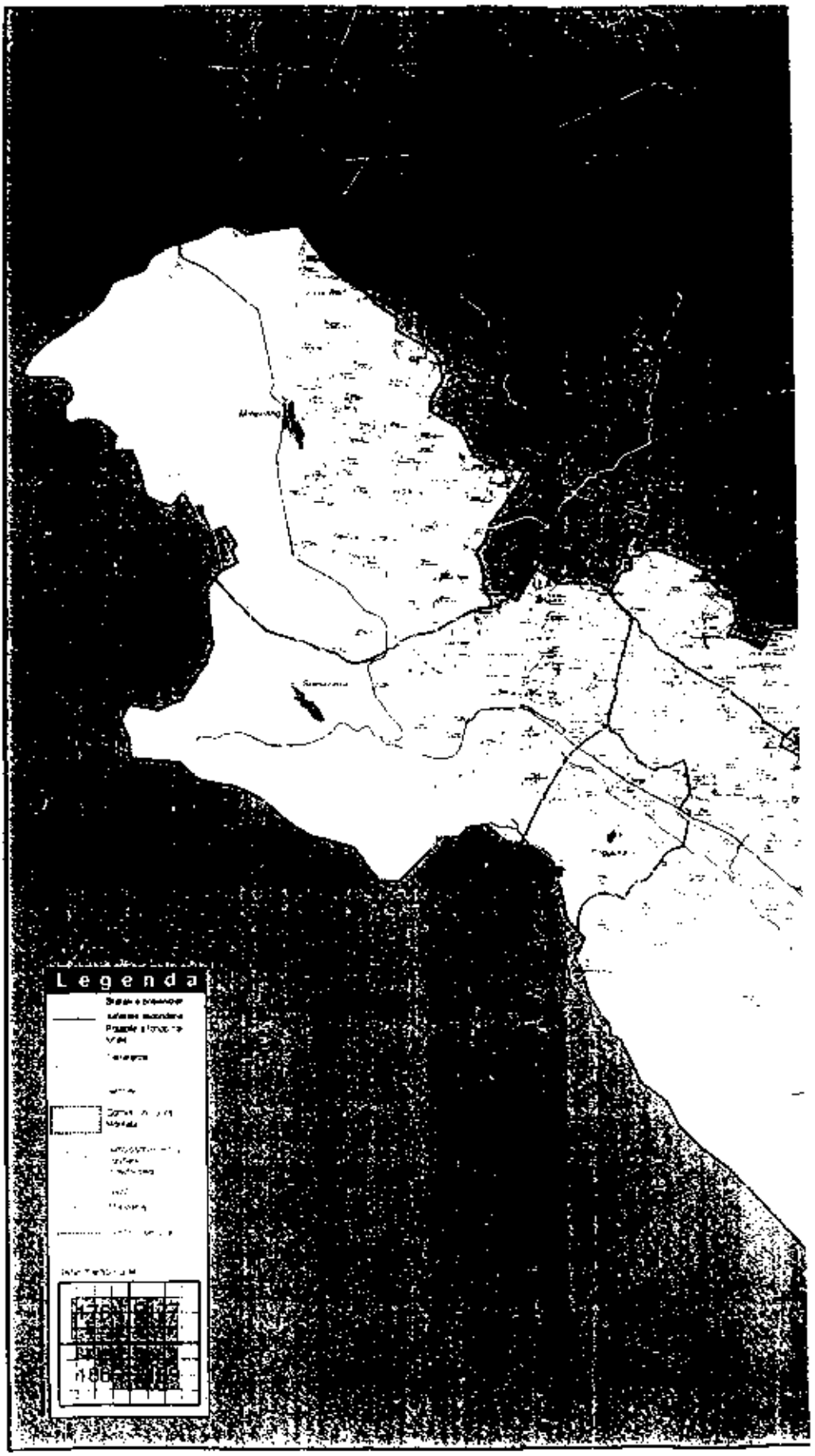
Legenda

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974 - Direttore Responsabile Dott. Bernardo Notarangelo - Grafica Veneta s.r.l. - 35010 Trebaseleghe (PD)